

L'Inps con il messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, fornisce le **prime indicazioni in materia contributiva** su una parte delle novità contenute nel **D.L. 20 marzo 2014, n. 34**, entrato in vigore il giorno successivo.

In particolare, l'Istituto interviene sui **“risvolti immediati di natura più marcatamente contributiva” relativi ai contratti a tempo determinato e all'apprendistato**.

L'Istituto previdenziali “promette” ulteriori indicazioni sulle restanti disposizioni contenute nel decreto in materia di DURC e contratti di solidarietà difensivi, dopo l'emanazione dei relativi decreti attuativi.

Tutto ciò, naturalmente, **in attesa che il D.L. 34/2014 venga convertito in legge**.

Si sotto riporta una scheda riepilogativa di quanto contenuto nel messaggio Inps.

Premessa**Messaggio Inps n. 4152 del 17-04-2014****Oggetto:**

DL marzo 2014, n. 34. Prime indicazioni in materia contributiva. Restituzione del contributo addizionale ASpl ex art. 2 c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto di apprendistato. Chiarimenti.

Fonti:

• **Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34**, “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, pubblicato sulla G.U. 20 marzo 2014, n. 66.

1. 1. Contratti a tempo determinato**Premessa**

Articolo 1 D.L. 34/2014:

- fa **venir meno** - a far tempo dal 21 marzo 2014 - le **ragioni giustificatrici** del contratto a tempo determinato (anche per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato).
- è sempre consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, purché la **durata complessiva del rapporto** - comprensiva di eventuali proroghe - **non superi trentasei mesi**.

1.1 Contributo addizionale ASpl

La L. 92/2012 ha introdotto un **contributo addizionale, pari all'1,40%** della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato **non a tempo indeterminato**.

La stessa legge stabilisce dei **casi di esclusione**, tra i quali, le **assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti**.

Operatività

I datori di lavoro dovranno **continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva** e, quindi, dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico, valorizzando l'elemento <Qualifica3> con il previsto codice A.

N.B. Si consiglia di continuare a specificare le ragioni sostitutive direttamente nel contratto di assunzione.

1.2 Sgravio contributivo in favore delle assunzioni di dipendenti in sostituzione di lavoratori in congedo

L'articolo 4 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 ("T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"), prevede: - **nelle aziende con meno di venti dipendenti**
- la **concessione di uno sgravio contributivo del 50 per cento, in caso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo**.

Operatività

Ai fini dell'accesso e della fruizione dell'agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati **continueranno ad indicare i lavoratori interessati** con il codice tipo contribuzione 82 nell'elemento <TipoContribuzione>del flusso Uniemens.

N.B. Si consiglia di continuare a specificare le ragioni sostitutive direttamente nel contratto di assunzione.

2. Apprendistato

Chiarimenti

L'articolo 2 del DL 34/2014 reca **correzioni alla disciplina dell'apprendistato**, allo scopo di liberalizzare l'istituto contrattuale.

La più rilevante modifica riguarda **l'abrogazione di tutte le norme che subordinavano l'assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale** dei rapporti in essere.

Tale **eliminazione** si riferisce

- sia alla **soglia legale** (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012),
- che a **quella contrattuale** prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità.

Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre:

- il **piano formativo** individuale dell'apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
- nell'apprendistato professionalizzante, diviene **facoltativa la formazione di base e trasversale**, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;
- **nell'apprendistato di primo livello**, finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il **compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35%** del monte ore complessivo.

3. Art. 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Restituzione del contributo addizionale ASpl. Precisazioni**Chiarimenti**

L'articolo 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede la **restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpl (1,40%), nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine nonché nei casi di stabilizzazione** del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine.

A decorrere dal 2014 (articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) **la restituzione può avvenire in misura** integrale (in precedenza era limitata a massimo sei mensilità).

Nei casi di stabilizzazione. Si ricorda che, ricorrendone i presupposti, continua a operare la contrazione stabilita dalla Legge 92: i mesi intercorrenti tra la fine del rapporto a termine e la stabilizzazione a tempo indeterminato vanno a ridurre il numero complessivo dei mesi per i quali è possibile recuperare il contributo dell'1,40% versato.

Tale restituzione contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi in cui l'assunzione successiva al rapporto a tempo determinato avvenga con contratto di apprendistato.

In merito alla **possibilità di instaurare legittimamente contratti di apprendistato con soggetti che abbiano precedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro**, si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la risposta a interpello n. 8/2007 e con la circolare n. 5/2013.

Operatività

I datori di lavoro **utilizzeranno il già previsto codice** causale "L810" - avente il significato di "recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012" - istituito[i] nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.

Nicola Porelli

ADAPT Professional Fellow

Consulente del Lavoro

@NicolaPorelli

Scarica il pdf 